

AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI SERVIZI

Art. 30-ter Decreto Crescita (D.L. n. 34/2019 convertito dalla L. 58/2019)

Il Decreto Crescita - D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito dalla L. 28 giugno 2019 n. 58 – all'art. 30-ter introduce un regime di aiuto a sostegno dell'economia locale mediante agevolazioni in caso di ampliamento e riapertura di attività commerciali, artigianali e di servizi.

Le agevolazioni riguardano l'ampliamento o di esercizi commerciali già esistenti o la riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti.

Beneficiari degli incentivi

Possono beneficiare dei contributi i soggetti esercenti, in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività, nei settori artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nel commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico, a fronte dell'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o della riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di Comuni con popolazione fino a 20mila abitanti.

Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento stesso.

Dalle agevolazioni sono escluse sia l'attività di compro oro che le sale per scommesse o che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento.

Escluse dagli aiuti anche le aperture di nuove attività e le riaperture conseguenti alla cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

In cosa consiste l'agevolazione

I contributi sono concessi per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi e sono rapportati alla somma dei **tributi comunali** dovuti dall'esercente e regolarmente pagati nell'anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione,

A valere sulle risorse ricevute annualmente con decreto del Ministero dell'interno, è prevista l'istituzione da parte del Comune nell'ambito del proprio bilancio di un fondo per la concessione dei contributi, che poi verranno erogati alle imprese a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività dell'esercizio attestata dalle comunicazioni previste dalla normativa vigente.

Come ottenere i contributi

I soggetti interessati alle agevolazioni potranno presentare **domanda dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno** direttamente al Comune nel quale è situato l'esercizio che, dopo aver effettuato i controlli sulla dichiarazione, determinerà la misura del contributo e provvederà all'erogazione seguendo l'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse iscritte nel bilancio comunale.

Il responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi stabilirà l'importo dell'aiuto in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato, che non può comunque essere inferiore a sei mesi.

I contributi saranno erogati nell'ambito del **regime de minimis** e non potranno essere cumulati con altre agevolazioni previste da normative statali, regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Modalità di richiesta

I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni **devono presentare al comune nel quale è situato l'esercizio dal 1 gennaio al 28 febbraio di ogni anno** la richiesta redatta in base al modulo predisposto

con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Si potrà accedere alle agevolazioni a partire dal 1[^] gennaio 2020.

Le risorse disponibili, nell'ambito di un **Fondo istituito presso il Ministero dell'Interno**, ammontano a 5 milioni di euro per il 2020, 10 milioni di euro per il 2021, 13 milioni di euro per il 2022 e a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Per quanto non contemplato dal presente avviso si richiamano le norme contenute nel D.L. 30/04/2019 n. 34, convertito nella L. 28 giugno 2019 n. 58.